

CONSIGLIO DI STATO

Il Sezione, 17 settembre 2008, n. 10337

Non si può pronunciare annullamento di voti se la loro eventuale illegittimità non influisce in concreto sul risultato acquisito (c.d. prova di resistenza).

Omissis

Com'è noto, trova ampio credito in giurisprudenza il postulato secondo cui, nel giudizio d'impugnazione delle operazioni elettorali, non si può pronunciare l'annullamento di voti se la loro eventuale illegittimità non influisce in concreto sul risultato acquisito, perché tale loro eliminazione non determinerebbe alcuna modifica, in termini di posizione di graduatoria (cfr. ex multis T.a.r. Campania, Seconda Sezione, n°2298 del 23.2.2006).

Le schede residue rimaste in contestazione sono, infatti, complessivamente pari a 3, sicchè – in disparte ogni valutazione di merito sulla effettiva rilevanza delle dedotte irregolarità ai fini della invalidazione delle assegnate preferenze – la cifra elettorale della lista ricorrente (...) potrebbe essere rivista al rialzo nel limite massimo di 3 preferenze.

Ciò nondimeno, un incremento del peso elettorale nei termini suindicati si rivelerebbe del tutto neutro ai fini delle rivendicazioni attoree, in quanto la correzione delle operazioni elettorali (attribuzione di ulteriori 3 preferenze al candidato Conte ed alla coalizione di appartenenza "...") non varrebbe, comunque, ad azzerare lo scarto di 7 voti registrato in base alle operazioni di scrutinio.

Tanto è sufficiente ai fini della reiezione del proposto gravame.

Omissis